

COMUNE DI SOLESINO
Provincia di Padova
C.F.: 82005010283

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONE,
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI
TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO
DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

- 1)- Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

- 1)- Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
- 2)- Salvo quanto stabilito dal successivo art. 27 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
- 3)- Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dello art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno – ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità – alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimone a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

- 1)- Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 22 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 71 adottata il 29/12/98, devono essere sottoscritte a pena di nullità. (Ratificata con delibera di C.C. n. 2 del 26/2/99)
La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 - Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

- 1)- Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 22 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. adottata il

, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5 - Modalità di riscossione di tributi comunali

- 1)- Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competenti per territorio;
 - tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.
- 2)- Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causele di versamento.

Articolo 6 – Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti;
2. Per i debiti di natura tributaria (tributi, interessi e sanzioni dovute per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali) possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza stabilita nel piano di rateazione, anche di una sola rata; in tal caso, le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato delle spese di riscossione;
 - nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi; questi ultimi saranno dovuti al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
3. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto all'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente;
 - Per importi fino a €. 250,00 = n. 2 rate mensili
 - Per importi fino a €. 500,00 = n. 3 rate mensili
 - Per importi fino a €. 1.000,00 = n. 4 rate mensili
 - Per importi superiori a €. 1.000,00 = n. 6 rate mensili
 - Per importi superiori a €. 5.000,00 = n. 12 rate mensili
 - Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo;
 - L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
4. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Tributi di questo Ente.
La domanda dovrà contenere:
 - a) L'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b) L'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) La dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica della eventuale situazione di obiettiva difficoltà economica.

Articolo 7 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovute da parte di più contitolari.

- 1)- Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
- 2)- La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 8 - Rinvio alle leggi dello Stato

- 1)- All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

- 1)- Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
- 2)- Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- 3)- L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.

- 1)- Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziati congrue cifre:
 - per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

Articolo 11 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili.

- 1)- La Giunta comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
- 2)- I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili.

- 1)- In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio o in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete o inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13 - Accertamento con adesione

- 1)- L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14 - Avvio al procedimento su iniziativa del Comune

- 1)- Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

- 1)- Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
- 2)- Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 3)- Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
- 4)- Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2 l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telepaticamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 16 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.

- 1)- L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
- 2)- Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Articolo 17 - Adempimenti successivi.

- 1)- Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 5
- 2)- Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art. 6, comma 3.
- 3)- Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 18 - Perfezionamento della definizione

- 1)- La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
- 2)- In caso di omesso pagamento di alcune delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19 - Conciliazione giudiziale

- 1)- La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2)- Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 20 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

- 1)- Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione o di accertamento in rettifica d'ufficio.
- 2)- L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo di imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisioni e simili.
- 3)- E' facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco, una sanzione amministrativa ridotta nella misura prevista dall'art. 13 del D.LGS. 18/12/1977, n.472.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 4)- La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio Tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Articolo 21 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

- 1)- In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2)- Il tasso d'interesse di cui al precedente comma si applica per il semestre successivo a quello

in corso al 15 maggio 1998 (art. 17 legge 146/98). Per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 146/98, continua ad applicarsi il tasso del 7% semestrale.

- 3)- In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n. 146 dette variazioni sono pienamente efficaci.

Articolo 22 - Interessi per ritardato rimborso.

- 1)- La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Articolo 23 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela.

- 1)- Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - errore di persona;
 - evidente logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto dell'imposta;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile del Comune.

Articolo 24 - Circostanze non ostative all'annullamento

- 1)- Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a)- la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b)- il rigetto del ricorso, con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità eccetera;
 - c)- la pendenza del giudizio;
 - d)- L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 25 - Procedimento

- 1)- Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo .
- 2)- Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Fun-

azionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

- 3)- Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 - Rapporti esauriti

- 1)- Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quelle già applicate e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 21, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 27 - Crediti di modesta entità

- 1)- Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, per ciascun tributo locale, (con esclusione dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone sulla pubblicità), non si effettuano versamenti né rimborsi d'importo inferiore a £. 20.000=, ai sensi dell'art. 16 della Legge 142/1998.
- 2)- I tributi comunque sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di cui al 1^ comma.

Articolo 28 - Entrata in vigore

- 1)- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
